

**DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012**  
**407/2012/R/GAS**

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA  
DEGLI ONERI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 ottobre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto 19 gennaio 2011, recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto 21 aprile 2011, recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas";
- il decreto 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;

- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto 12 novembre 2011);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2008, n. 67/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, recante ”Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 257/2012/R/gas (di seguito: consultazione 257/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 382/2012/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 12 novembre 2011, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011 stabilisce che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri per il funzionamento della commissione di gara (di seguito anche: corrispettivo *una tantum*) e prevede che i criteri per la definizione del medesimo corrispettivo siano definiti dall’Autorità;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità ha svolto un’attività ricognitiva, propedeutica alla definizione dei criteri per la fissazione del corrispettivo *una tantum*, mediante una raccolta dati relativa agli oneri riconosciuti ai Comuni nelle gare svolte in passato;
- nel contesto, l’associazione dei Comuni italiani e alcune associazioni di categoria di imprese distributrici, nonché una società di patrimonio delle reti, hanno fornito contributi in relazione ai seguenti punti:

- livello dei corrispettivi *una tantum* riconosciuti ai Comuni per le gare svolte nel passato;
- perimetro dei costi delle nuove gare d'ambito;
- valutazione dei principali *driver* di costo per lo svolgimento delle gare;
- in esito alla ricognizione, l'Autorità, nella consultazione 257/2012/R/gas ha individuato i principi generali da applicare e ha illustrato i primi orientamenti per la definizione dei criteri per la fissazione del corrispettivo *una tantum*;
- l'Autorità ha, in particolare, indicato i seguenti principi generali:
  - inerenza;
  - aderenza ai costi;
  - efficienza;
  - semplicità;
  - trasparenza;
- l'Autorità ha prospettato l'orientamento a lasciare che il corrispettivo *una tantum* resti a carico delle imprese distributrici e non sia trasferito in tariffa;
- in relazione alla definizione dei criteri per la fissazione dei corrispettivi l'Autorità ha:
  - ipotizzato l'introduzione di un corrispettivo proporzionale al numero di punti di riconsegna (pdr) dell'ambito fino al raggiungimento di un tetto massimo prestabilito;
  - ritenuto di non considerare l'ipotesi di introdurre una soglia minima, in quanto in conflitto con le disposizioni del decreto 19 gennaio 2011 che assegnano all'Autorità il compito di stabilire misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi che presentino un numero di clienti inferiore a 100.000;
- in relazione alla fissazione del livello del corrispettivo, l'Autorità, sulla base delle evidenze derivanti dall'analisi dei livelli medi dei costi sostenuti dai gestori per gli affidamenti degli ultimi anni e dall'attesa che nel complesso tali oneri, nel contesto delle nuove gare, possano ridursi, ha indicato un intervallo che varia da un minimo di 3,5 Euro/pdr a un massimo di 5,0 Euro/pdr;
- sulla base della documentazione esaminata nella fase ricognitiva e dalla disamina delle prime indicazioni relative ai costi associati a ciascuna delle fasi del processo di gara, l'Autorità ha assunto una ripartizione simmetrica dei corrispettivi (con fissazione di coefficienti di ripartizione pari a 0,5) tra funzioni proprie della stazione appaltante e funzioni dell'Ente locale che possono comunque essere svolte dalla stazione appaltante;
- l'Autorità, per gli affidamenti successivi al primo, ha ipotizzato che il livello dei corrispettivi unitari possa essere sensibilmente ridotto, in quanto alcune delle attività connesse alla valutazione delle reti non risulterebbe più necessaria, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 12 novembre 2011;
- l'Autorità ha infine indicato l'ipotesi di adeguamento annuale per l'inflazione del corrispettivo *una tantum* anche in relazione al fatto che, secondo quanto previsto dal decreto 12 novembre 2011, le gare dovrebbero svolgersi in un orizzonte pluriennale.

## CONSIDERATO CHE:

- alla consultazione 257/2012/R/gas hanno risposto numerosi soggetti, tra cui associazioni di Comuni e di Enti locali, associazioni di categoria delle imprese distributrici, una società di patrimonio delle reti, singole amministrazioni comunali, professionisti e studi professionali, le cui principali osservazioni sono di seguito riepilogate;
  - in relazione all'ipotesi di non prevedere il trasferimento in tariffa del corrispettivo *una tantum*, le associazioni di categoria delle imprese distributrici si sono dichiarate contrarie, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse generale – garantire il funzionamento della commissione di gara – e conseguenti a obblighi normativi, la cui copertura deve essere garantita dalla tariffa;
  - con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi da considerare ai fini della fissazione del corrispettivo *una tantum* l'impostazione della consultazione 257/2012/R/gas è risultata in linea generale condivisa. Tuttavia diversi soggetti hanno ritenuto non opportuna l'esclusione delle spese connesse allo sviluppo delle procedure per la fissazione del valore del rimborso al gestore uscente (VIR) dal computo degli oneri di gara. E' stato in particolare segnalato che un'eccessiva limitazione al riconoscimento dei costi di gara potrebbe comportare sovrastime nella determinazione del VIR, dovute a perizie non accurate, e di conseguenza a un aumento dei costi a carico degli utenti della rete;
  - rispetto al livello unitario del corrispettivo di gara ipotizzato, nelle risposte alla consultazione 257/2012/R/gas sono emerse posizioni differenziate. Le associazioni di categoria delle imprese distributrici hanno valutato elevati i livelli prospettati, mentre le associazioni degli enti locali hanno giudicato i corrispettivi non sufficienti a garantire la copertura dei costi di gara;
  - rispetto all'ipotesi di corrispettivo proporzionale ai pdr dell'ambito, i soggetti che hanno inviato commenti alla consultazione, pur condividendo, in linea di principio, l'obiettivo di semplicità, hanno proposto formule alternative che prevedono:
    - i. il riconoscimento di una quota in funzione del numero dei punti di riconsegna, espressa in Euro/pdr, e una quota in funzione del numero di Comuni appartenenti all'ambito, espressa in Euro/comune;
    - ii. la differenziazione del corrispettivo unitario, espresso in Euro/pdr, al variare del numero dei gestori (in modo decrescente);
    - iii. l'adozione di una quota in funzione del numero dei punti di riconsegna, espressa in Euro/pdr, decrescente al crescere del numero dei punti di riconsegna e una quota in funzione del numero di comuni, espressa in Euro/pdr, crescente al crescere del numero di comuni;
    - iv. l'adozione di una quota espressa in Euro/pdr decrescente al crescere della dimensione dell'ambito;
  - rispetto all'ipotesi di fissazione di un tetto massimo si è registrata una condivisione pressoché unanime. Sono stati proposti diversi livelli, compresi tra 400.000 Euro e 700.000 Euro;
  - rispetto all'ipotesi di non prevedere la fissazione di un tetto minimo alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso

- l'indicazione dell'Autorità. Altri soggetti reputano invece opportuna l'introduzione di un tetto minimo;
- l'ipotesi di disaggregazione del corrispettivo tra funzioni proprie della stazione appaltante e funzioni dell'Ente locale con un coefficiente 0,5 è stata condivisa da diversi soggetti che hanno risposto alla consultazione. Alcuni soggetti ritengono non appropriata la ripartizione simmetrica e suggeriscono di aumentare la quota relativa alle funzioni dell'Ente locale; in particolare l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha proposto l'assegnazione di una quota pari al 70% a tali funzioni dell'Ente locale;
  - in linea generale è condivisa l'ipotesi di riduzione dei corrispettivi per gli affidamenti successivi al primo periodo. ANCI ritiene prematura la fissazione dei criteri per gli affidamenti successivi al primo periodo;
  - l'ipotesi prospettata nella consultazione di adeguare annualmente per l'inflazione il corrispettivo di gara risulta condivisa dai soggetti che hanno risposto alla consultazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'ammontare del corrispettivo *una tantum* non dipende da scelte delle imprese distributrici, ma è determinato dalla stazione appaltante in conformità con i criteri fissati dall'Autorità come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge n.159/07, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB);
- una corretta valutazione del VIR richiede che sia svolta un'approfondita analisi a livello locale da parte degli Enti locali concedenti e che a tal fine sia necessario garantire risorse adeguate;
- l'articolo 5, comma 14, del decreto 12 novembre 2011 prevede che qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità;
- secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a., paragrafo i., del decreto 12 novembre 2011, la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza tra il VIR e la RAB, è oggetto di sconto tariffario, la cui entità rientra nelle condizioni economiche oggetto di gara;
- la corretta valutazione del VIR porta benefici ai clienti finali, sia in quanto favorisce la concorrenza per l'assegnazione del servizio, sia in quanto riduce il costo da riconoscere in tariffa;
- in relazione alle altre ipotesi contenute nella consultazione 257/2012/R/gas, dalle risposte alla medesima non sono emerse valutazioni oggettive che rendano necessarie una revisione dell'impostazione in consultazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia ragionevole assumere che, in assenza di uno specifico trasferimento in tariffa del corrispettivo *una tantum*, le imprese distributrici nella predisposizione delle offerte, in particolare delle condizioni economiche, di cui all'articolo 13, del decreto 12 novembre 2011, tengano conto di tali oneri nella fissazione degli sconti e che pertanto i medesimi oneri, pur indirettamente, andrebbero comunque a gravare sui clienti del servizio;
- sia opportuno, in un'ottica di trasparenza e parità di trattamento, prevedere che l'onere connesso al corrispettivo *una tantum* sia riconosciuto in tariffa, secondo modalità che saranno definite nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine del dimensionamento del corrispettivo *una tantum*, tener conto degli oneri sostenuti dagli Enti locali per le attività connesse alla valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dal decreto 12 novembre 2011;
- in relazione alle scelte di configurazione del perimetro delle attività i cui costi devono trovare copertura nel corrispettivo *una tantum*, espresse al precedente punto, aumentare il livello del corrispettivo rispetto alle indicazioni contenute nella consultazione 257/2012/R/gas;
- al fine di migliorare l'aderenza ai costi del corrispettivo, prevedere l'applicazione di un corrispettivo unitario, espresso in Euro/pdr, con una differenziazione del medesimo in funzione del numero dei pdr, con criterio regressivo, e del numero di Comuni, con criterio progressivo, appartenenti all'ambito;
- fissare un tetto massimo al corrispettivo di gara, nella misura di 600.000 per ambito, temperando l'esigenza di efficienza e di adeguatezza delle risorse;
- non prevedere, in coerenza con l'obiettivo di favorire l'aggregazione di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 pdr, la fissazione di un tetto minimo al corrispettivo di gara;
- prevedere, nella logica di incentivare le aggregazioni di ambiti, in caso di accorpamento di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 pdr, che il corrispettivo di gara sia calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente;
- prevedere che il corrispettivo sia ripartito in due quote, una a copertura delle funzioni centralizzate d'ambito e una a copertura delle funzioni locali in capo al singolo Comune, orientativamente pari al 30% e al 70%, in coerenza con quanto emerso in sede di consultazione;
- prevedere che i valori fissati nella deliberazione, qualora applicati in anni diversi da quello di approvazione siano aggiornati per l'inflazione, applicando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat;
- prevedere che i corrispettivi di gara relativi agli affidamenti successivi al primo periodo, come definito nel decreto 12 novembre 2011, siano definiti con separato provvedimento dell'Autorità

## DELIBERA

1. la stazione appaltante determina il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, in coerenza con la seguente formula

$$CG = \min(QA + QC; 600.000)$$

dove

- o  $QA$  è la quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate, calcolata secondo la seguente formula

$$QA = (1 + 0,4 \cdot \frac{pdr_{max} - pdr}{pdr_{max} - pdr_{min}}) \cdot pdr ;$$

con

- $pdr_{max}$  è il numero massimo di pdr appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
- $pdr_{min}$  è il numero minimo di pdr appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
- $pdr$  è il numero di pdr dell'ambito interessato dalla gara;

- o  $QC$  è la quota a copertura dei costi delle funzioni locali, calcolata secondo la seguente formula

$$QC = (4 - 0,6 \cdot \frac{loc_{max} - loc}{loc_{max} - loc_{min}}) \cdot pdr ;$$

con

- $loc_{max}$  è il numero massimo di Comuni appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
- $loc_{min}$  è il numero minimo di Comuni appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
- $loc$  è il numero di Comuni dell'ambito interessato dalla gara;
- $pdr$  è il numero di pdr dell'ambito interessato dalla gara.

2. nel caso in cui la somma delle quote  $QA$  e  $QC$  sia maggiore di 600.000 Euro, la quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate è assunta pari a 120.000 Euro e la quota a copertura delle funzioni locali è fissata pari a 480.000 Euro;
3. in caso di accorpamento di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 pdr il corrispettivo di gara è calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente;
4. per gli affidamenti, relativi al primo periodo, come definito nel decreto 12 novembre 2012, effettuati negli anni successivi al 2012 il corrispettivo  $CG$  di cui al punto 1 è adeguato per l'inflazione in base all'andamento del tasso di variazione medio annuo

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat;

5. il valore del corrispettivo CG da applicare negli affidamenti relativi a periodi successivi al primo, è fissato dall'Autorità con successivo provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*